

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

DEFINIZIONI

Ai termini di cui appresso, riportati in carattere corsivo, viene attribuito, ai fini del presente atto, il significato riportato a fianco di ciascuno di essi quando non diversamente specificato:

- *operatore economico*: indica il partecipante ad una procedura SOSE di selezione di fornitori di beni, prestatori di servizi e esecutori di opere, nonché il fornitore di beni, il prestatore di servizi e l'esecutore di opere;
- *protocollo*: indica il presente atto al quale l'*operatore economico* aderisce espressamente con la partecipazione alla procedura di selezione, ovvero con la stipula del contratto, senza eccezioni o condizioni di sorta;
- *SOSE*: indica la Soluzioni per il sistema economico S.p.A., con sede legale in Roma, Via Mentore Maggini, n. 48/C - 00143, codice fiscale e partita IVA n. 05851091008.

PREMESSA

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, all'articolo 1, comma 17, stabilisce, in capo alle stazioni appaltanti, la facoltà di prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità, o nei patti di integrità, costituisca una causa di esclusione dalla gara;
- il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) emanato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, approvato con delibera numero 72/2013, contenente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, prevede, al paragrafo 3.1.13 in materia di "Patti di integrità negli affidamenti", che le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della l. n. 190, di regola, predispongano ed utilizzino protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse e tal fine,



inseriscano negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del *protocollo* o del patto di integrità dia luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;

- è intenzione di *SOSE* garantire il preminente interesse pubblico a tutela della legalità e della prevenzione e del contrasto alla corruzione e, a tal fine, ritiene necessario che essa stessa e ogni *operatore economico* assumano espresso obbligo a conformare il proprio operato ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, con l'assunzione, sia direttamente che indirettamente anche tramite intermediari, di uno specifico impegno anticorruzione, al fine dell'assegnazione del contratto ovvero di distorcerne la relativa corretta esecuzione;
- il *protocollo*, ivi comprese le disposizioni relative alle sanzioni applicabili, attiene alle fasi di selezione del contraente e di esecuzione contrattuale.

Articolo 1

L'*operatore economico* si impegna a denunciare immediatamente a *SOSE*, e per essa al Responsabile unico del procedimento e al Responsabile della prevenzione della corruzione di *SOSE*, ogni fatto corruttivo o illecito di cui sia venuto a conoscenza.

In particolare, l'*operatore economico* dovrà segnalare:

- a) ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della selezione e/o durante l'esecuzione dei contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alle operazioni in atto;
- b) l'eventuale offerta di protezione nei suoi confronti, degli eventuali componenti la compagine sociale e dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere);
- c) ogni altro fatto corruttivo o illecito.

L'*operatore economico* farà assumere analogo obbligo a tutti i collaboratori e dipendenti, nonché ad ogni altro soggetto che intervenga per suo conto, a qualunque titolo, nella procedura di selezione e nell'esecuzione del contratto.

L'*operatore economico* vigilerà affinché tutti i collaboratori e dipendenti e gli altri soggetti di cui sopra osservino detti gli impegni.

Gli obblighi sopra descritti non sono in ogni caso sostitutivi dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti tramite i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva e ogni altra forma illecita di interferenza.



Articolo 2

L'*operatore economico* prende atto che, ai sensi dell'articolo 80, comma 5, lett. m), del D.Lgs. n. 50/2016, è tassativamente vietato che alle selezioni avviate da SOSE partecipino concorrenti che si trovino tra loro in situazioni di controllo o di collegamento sia formale che sostanziale e dovrà, quindi, rendere tempestivamente nota tale circostanza.

L'*operatore economico* non dovrà, inoltre, limitare la concorrenza con mezzi illeciti e conseguentemente non dovrà concludere accordi di alcun tipo con gli altri concorrenti alle procedure di selezione alle quali prende parte.

Articolo 3

L'*operatore economico* prende atto che, in caso venga accertato da SOSE il mancato rispetto degli impegni anticorruzione assunti con il presente *protocollo*, SOSE provvederà alla applicazione delle seguenti sanzioni, a seconda del momento in cui SOSE venga a conoscenza delle violazioni degli obblighi previsti nel presente atto:

- A. esclusione dell'*operatore economico* dalla selezione;
- B. revoca dell'aggiudicazione;
- C. risoluzione immediata ed automatica del contratto;
- D. applicazione di apposite penali e loro percezione anche attraverso l'escussione della cauzione provvisoria o definitiva ove previsto.

Tali sanzioni non sostituiscono quelle comunque previste dalle altre norme applicabili.

Articolo 4

Il personale di SOSE, che comunque partecipi ad ogni livello alle procedure di selezione e di affidamento di forniture, servizi o opere è tenuto ad osservare i medesimi comportamenti richiesti all'*operatore economico*.
